



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Parere n. 52/2009/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 15 dicembre 2009 composta dai Magistrati:

Dott. Ugo REPPUCCI	Presidente
Dott. Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	I° Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Referendario relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 - 3 luglio 2009 avente ad oggetto le modifiche degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle sezioni Regionali di controllo;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Cameri n. 17409 del 28 ottobre 2009, pervenuta il 10 novembre successivo, in materia di calcolo dell'indennità di funzione spettante agli amministratori locali;

Vista l'Ordinanza n. 43/PAR/2009 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

#### FATTO

Il Comune di Cameri, con nota a firma del proprio sindaco, ha formulato una richiesta di parere, in materia di indennità di funzione spettante agli amministratori locali.

In particolare, il Comune intende conoscere se la riduzione del 30 per cento delle indennità in discorso, prevista dall'art.61, comma 10, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 debba operarsi sull'importo dell'indennità spettante di diritto ovvero su quello già effettivamente impegnato ed erogato dall'Ente (che sconta rinunce parziali al trattamento da parte dei precedenti amministratori).

#### MOTIVAZIONI

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le

regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dal sindaco dell'Ente. Pertanto è ammissibile sotto il profilo soggettivo.

2. I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, deve ritenersi riferito alla

“attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.

Si evidenzia inoltre che, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta gestione dell’Ente.

La richiesta all’esame di questa Sezione contiene un quesito di carattere generale avente ad oggetto la corretta interpretazione di misure tese a realizzare il concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dunque di disposizioni recanti principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la richiesta di parere in esame, riconducibile alla richiamata nozione di contabilità pubblica, è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3. Nel merito. Questa Sezione ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito alla determinazione e rideterminazione, per effetto di successione di norme nel tempo, della indennità di funzione spettante agli amministratori degli enti locali (parere n. 38 del 15 settembre 2009). In quell’occasione si è tracciata l’evoluzione del quadro normativo come segue. L’art. 82 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che prevede il diritto alla indennità in parola, è stato oggetto di varie modifiche finalizzate a contenere i costi della rappresentanza politica. Qui rilevano in particolare le modifiche apportate dall’art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), nonché quelle recate dal D.L. 25 giugno 2008, n.

112, convertito con legge n. 133 del 2008 (art. 61, comma 10 e art. 76, comma 3).

Giova rammentare che, in base al citato art. 82 del TUEL, commi 1 e 8, la misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, viene determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto di criteri specifici. Tuttavia, il comma 11 del medesimo articolo, prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008 e dal D.L. n. 112/2008, prevedeva che, tanto le indennità di funzione quanto i gettoni di presenza potessero essere incrementati o diminuiti, per i rispettivi componenti, con delibera di giunta o di consiglio.

Rispetto a questa disciplina generale, la Finanziaria per il 2006 (L. n. 266/2005), con l'art.1, comma 54, ha previsto che *"per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita"*.

Si introduceva, dunque, una decurtazione del 10 per cento delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza ed delle utilità comunque denominate, rispetto agli importi in godimento al 30 settembre 2005.

Successivamente la Finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007), con l'art.2, comma 25 ha modificato l'art. 82 del TUEL, variando, sotto vari profili, la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza, allo scopo di addivenire ad una progressiva limitazione, tanto del loro ammontare, quanto dello *ius variandi* di ciascun ente.

Vengono in rilievo, sotto quest'ultimo profilo, le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, al comma 11 dell'art.82 TUEL, sopra richiamato: si eliminava la possibilità di deliberare l'aumento dei gettoni di presenza; si circoscriveva quella di incrementare le indennità di funzione a specifici soggetti, quali i sindaci, i presidenti di provincia, gli assessori comunali e provinciali ed i presidenti delle assemblee. Inoltre, per una maggiore responsabilizzazione degli amministratori nelle scelte gestionali, si precludeva ogni incremento in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché nelle ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri, sanzionando con la nullità le delibere adottate in violazione di tali previsioni.

Con l'art.76, comma 3, del D. L. n. 112/2008, è stato nuovamente modificato il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, eliminandosi, in via generale, ogni possibilità di incremento non solo dei gettoni di presenza, ma anche delle indennità di funzione, rispetto alla misura determinata ai sensi del richiamato comma 8 dell'art.82 TUEL ovvero mediante decreto ministeriale.

Per quanto qui più interessa, l'art. 61 comma 10 del ridetto D.L. n. 112/2008 dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell' articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di*

*incremento prevista nel comma 10 dell' articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Con il richiamato parere questa Sezione aveva ritenuto le disposizioni di cui all'art. 1, comma 54, della legge finanziaria per il 2006 (contenenti, come detto, una generalizzata decurtazione delle indennità) superate e non più vigenti, essendo incompatibili con le sopravvenute modifiche del quadro legislativo, ed, in particolare, con il sistema di riduzioni da queste recato.

Nel contempo la Sezione aveva escluso che il venire meno di tali disposizioni avesse come effetto il generale ed automatico riespandersi delle indennità sino al livello precedente la operata riduzione. Tanto sarebbe stato contrario alla logica sottesa all'evoluzione del descritto quadro normativo, comportando l'espansione della relativa voce di costo (cfr. Sezione Basilicata, parere n. 79/2008, Sezione Toscana parere n. 9/2008).

Alla luce di tali considerazioni deve leggersi anche l'inciso "*ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008*" contenuto nel citato comma 10 dell'art. 61 D.L. n. 112/2008. E' quindi da escludere, a parere della Sezione, che tale ammontare possa essere computato in aumento rispetto a quanto effettivamente in essere a quella data, con ciò neutralizzandosi lo scopo deflattivo avuto di mira dal Legislatore. Che, poi, la concreta misura dell'indennità erogata da un dato ente sia frutto di una parziale rinuncia da parte del beneficiario non deve qui interessare, mirando la citata disposizione a cristallizzare, con evidenti finalità di controllo e di stabilizzazione, un dato livello di spesa e non certo ad avvantaggiare i singoli aventi diritto.

Come evidenziato dalla Sezione Veneto di questa Corte (parere n. 15/2009), invero, la norma in discorso incide su indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali in casi di violazione del patto di stabilità.

La seguita interpretazione si conferma anche sul piano strettamente letterale, con l'uso del solo termine "*risultante*" invece che "*spettante*" (come era invece avvenuto nell'art. 1, comma 54 della L. n. 266/2005, che si riferiva

alle indennità "spettanti" ad una certa data e che, infatti, aveva avuto una diversa lettura).

In conclusione la decurtazione di cui all'art. 61, comma 10 D.L. n. 112/2008 dovrà operare sugli importi effettivamente percepiti dagli amministratori alla data fissata dal legislatore (30 giugno 2008).

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009.

Il Referendario Relatore

F.to Dott. Walter Berruti

Il Presidente

F.to Dott. Prof. Ugo Reppucci

Depositato in Segreteria il 17 dicembre 2009

Il Direttore

F.to Dott. Federico SOLA